

**COMUNE DI
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote IMU – Determinazioni.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 19,15, nella casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento comunale che ne disciplina il funzionamento, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	PRES	ASS.
1. BUCCI Rino	X	
2. PELLILLI Emilio	X	
3. BRACONE Angela	X	
4. D'AMARIO Lucia	X	
5. ASTORE Antonio Cristian	X	
6. BONIFACIO Alessandro	X	
7. VERDASTRO Valentina	X	
8. CECCARELLI Graziano	X	
9. GALASSO Gianfranco	X	
10. GALASSO Attilio	X	
TOTALE	10	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa MUCCIARELLA Rosalba. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. BUCCI Rino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri signori:===== . La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il Sindaco Rag. Rino BUCCI, spiegando che l'aumento dell'IMU è dettato dalle difficoltà finanziarie in cui si trovano attualmente i Comuni. San Giacomo non è solo, ma molti Comuni hanno disposto ulteriori aumenti, prevedendo aliquote anche più alte di quelle deliberate dal Comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Prende la parola il consigliere di minoranza GALASSO Attilio, che chiede di far mettere a verbale quanto segue: *"come già detto nella precedente seduta di approvazione del Bilancio, questa Amministrazione con l'IMU e l'aumento IRPEF incassava 120.000,00 in più rispetto al bilancio 2011, che pagano i cittadini; con quest'altro aumento dell'IMU, stimato in ca. 25.000,00 euro di entrata, si arriverà a 145.000,00 euro in più rispetto al precedente anno. Io penso che nessun Comune, in questo momento di crisi, ha fatto questi aumenti. Inoltre, voglio far notare che nel nostro Comune ci sono ancora centoundici fabbricati "A6" ubicati in via Roma, largo del Tempio, c.so Umberto, via G. Vitale, che danno un reddito di 5.698,00 euro complessivamente. Quindi, si invita di nuovo l'Amministrazione a sistemare questa situazione per rendere tutti i cittadini uguali nel pagare le tasse e si invita, ancora una volta, a ridurre le spese che questa Amministrazione in ca. due anni ha notevolmente aumentato."*

Interviene il consigliere di minoranza CECCARELLI Graziano, che chiede di verbalizzare la seguente dichiarazione per il proprio gruppo: *"i sottoscritti Graziano CECCARELLI e Gianfranco GALASSO, in qualità di consiglieri comunali, chiedono il perché, in un momento così difficile per l'intera economia nazionale e soprattutto per quella di tutti i nuclei familiari, sia stato necessario aumentare le aliquote dell'IMU, considerando che nella proposta di delibera non si vede alcuna motivazione tangibile e che gli aumenti riguardano soprattutto la prima casa e che a San Giacomo in linea di massima sono quasi tutte prime case e, quindi, andremo a gravare sul bilancio familiare. A tal proposito si ribadisce la necessità che l'Amministrazione comunale, in un momento di totale incertezza e precarietà del posto di lavoro, sia seriamente rivolta ad indirizzare la sua politica almeno nei confronti della famiglia, in modo da tutelarla e non gravandola di ulteriori balzelli. Di conseguenza, si invita l'intera Amministrazione ad essere più propositiva ed attenta nel capire qualunque possibilità venga offerta, anche dall'esterno, mirata a migliorare le nostre condizioni di vita."*

Quindi, il Sindaco/Presidente, constatata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e dispone che si passi alla votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.13 del D.L. nr.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni, dalla legge nr.214 del 22.12.2011 che ha anticipato la nuova imposta municipale propria a partire dal 2012, istituita con D.Lgs. nr.23 del 14.03.2011, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.4 del 19.06.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

RICHIAMATO l'art.13 del D.l. nr.201/2011 che in merito all'applicazione dell'imposta prevede:

“3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (37)

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; (38)

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. (36)

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (36)"

TENUTO conto altresì che ai sensi del comma 11 "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni."

Evidenziato che l'aliquota dell'Imposta Municipale sugli Immobili è stabilita dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.504/92 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.5 del 19.06.2012, esecutiva, con la quale le aliquote dell'Imposta Municipale sugli Immobili – I.M.U. – in base alla destinazione d'uso degli immobili sono state determinate come segue:

Aliquota base:	7,6 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze:	5,5 per mille
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:	2,00 per mille
Al. ridotta per particolari destinazioni d'uso previste dal vigente regolamento:	4,00 per mille;

VISTO, da ultimo, il D.L. n.174 del 10.10.2012, che all'art.9, comma 3 lett.a) differisce il termine ultimo per la rideterminazione delle aliquote IMU al 31.10.2012;

RITENUTO opportuno prevedere, causa la grave crisi economica ed in previsione dell'assestamento generale del Bilancio, un aumento delle aliquote IMU per l'abitazione principale e per le altre abitazioni;

RITENUTO, altresì, confermare le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10 applicabile alle abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell'IMU:
€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un massimo di € 600,00 (€ 200,00 + € 400,00);

CONSIDERATO CHE i termini di versamento del nuovo tributo prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili e modalità di versamento esclusivamente tramite modello F24;

VISTO il vigente Regolamento per la gestione dell'imposta Municipale sugli immobili;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che sono stati acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18-8-2000, n° 267;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (CECCARELLI Graziano, GALASSO Attilio e GALASSO Gianfranco), astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di determinare per l'anno d'imposta 2012, in sostituzione di quanto sostituito con deliberazione di C.C. n.5 del 19.06.2012, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale (IMU) sugli immobili:

Aliquota base:	8,60	per
mille		
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria C2, C6, E C7	:	6,00
mille		per
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale:	2,00	per
mille		
Al. ridotta per particolari destinazioni d'uso previste dal vigente regolamento:	4,00	per
mille		

e di determinare le seguenti detrazioni ai sensi del comma 10 applicabile alle abitazioni principali e ad esse assimilate in base al vigente regolamento dell'IMU:
€ 200,00, oltre la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, per un massimo di € 600,00 (€ 200,00 + € 400,00);
- 3) Di dare atto, altresì, che i termini di versamento del nuovo tributo coincidono con le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili e che la modalità di versamento avvenga esclusivamente tramite modello F24;
- 4) Di dare mandato al responsabile del servizio per l'ampia diffusione del presente provvedimento oltre che alle comunicazioni obbligatorie;
- 5) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (CECCARELLI Graziano, GALASSO Attilio e GALASSO Gianfranco), astenuti n.//, espressi in forma palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to . Rag. Rino Bucci

f.to dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA

Il sottoscritto, visti gli atti

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

05 NOV. 2012

f.to MICHELANTONIO PERROTTA

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

30 OTT. 2012

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Data

05 NOV 2012

f.to dott.ssa ROSALBA MUCCIARELLA

E' copia conforme all'originale.

Data

05 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA